

TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

a - *Considerazioni sui vincoli archeologici, storico-artistici, paesistici*

Vengono presentati e analizzati, in questa parte del lavoro, i dati relativi ai provvedimenti notificati di vincolo archeologico, storico-artistico e paesistico nella fascia di territorio indagata per lo studio di fattibilità della direttrice viaria¹.

Le tavv. V-VI, che riassumono il quadro della vincolistica in atto nel territorio tra Civita Castellana e Viterbo², consentono di cogliere con immediatezza il rapporto tra aree sottoposte a vincolo e percorso selezionato della infrastruttura viaria. Si è ritenuto opportuno comprendere nelle analisi dello stato di fatto del territorio anche gli aspetti relativi alla vincolistica, costituendo questi, unitamente alle già rilevate caratteristiche storiche, fisiche e socio-economiche, precisi elementi di riferimento e di valutazione, nonchè presupposti non trascurabili di fattibilità, per l'elaborazione definitiva del progetto viario. I vincoli, infatti, di qualunque tipo siano, rappresentano di fatto oggettivi limiti nel processo programmatico ed operativo di uso e trasformazione dell'assetto territoriale. Riteniamo necessario premettere alle considerazioni emerse dall'analisi condotta sui vincoli, alcune note sintetiche sui meccanismi e gli strumenti legislativi che disciplinano questa materia.

Le norme relative alla tutela dei beni culturali sono contenute nella legge n. 1089, emessa il 1 giugno 1939; nello stesso anno fu emanata anche la legge (n. 1497) relativa alla tutela del patrimonio paesistico.

L'art. 1 della legge n. 1089 stabilisce che sono soggette alla disciplina della stessa legge «... le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico ed etnografico...».

¹ I dati sono stati rilevati da I. Dini, G. Pacchiarotti, F. Ricci e L. Santella, nel 1984, presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari di Viterbo (dove sono depositate le notifiche di vincolo relative al territorio provinciale a partire dal 1927), la Soprintendenza Archeologica per l'Etruria meridionale (Roma), la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali del Lazio (Roma) e la Regione Lazio, Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio. Si è colta l'occasione della presente indagine per estendere il rilevamento a tutto il territorio provinciale di Viterbo. La raccolta sistematica dei dati è ancora in corso; sono già predisposti e consultabili, presso il Centro di Catalogazione, i dati relativi a 54 dei 60 comuni della provincia.

² Non vengono ovviamente riportati i dati vincolistici relativi a monumenti e complessi architettonici all'interno dei centri storici, poichè la problematica che si vuole affrontare in questa sede è quella relativa al rapporto tra direttrice viaria e aree extraurbane. Si sottolinea comunque che le soluzioni adottate nell'ipotesi di progetto nei confronti dei centri storici non presentano elementi di contrasto con le imposizioni di vincolo accertate.

L'art. 3 stabilisce che il «... Ministero... notifica in forma amministrativa ai privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, le cose indicate nell'art. 1 che siano di interesse particolarmente importante...».

La notifica è un atto di *vincolo* (e non di mera comunicazione) e consiste nel riconoscimento, con decreto ministeriale, che una cosa mobile e immobile ha un particolare o eccezionale interesse e, come tale, è sottoposta alla speciale tutela.

In materia di tutela del patrimonio archeologico, i vincoli possono essere «diretti» o «indiretti». I primi, emanati ai sensi degli artt. 1, 2, 3 della succitata legge, debbono essere giustificati da un'esauriente motivazione, la quale indichi in concreto gli intrinseci requisiti che, direttamente, determinano l'importante interesse delle cose archeologiche, mobili ed immobili. Per quelle immobili tali requisiti debbono derivare dall'esistenza *certa e non presunta* di resti antichi nell'ambito del terreno o da elementi (dati di fatto, studi scientifici, che illustrino i risultati di scavi eseguiti nel passato poi riutilizzati, ecc.) che diano la certezza dell'esistenza sul posto di cose archeologiche.

I vincoli indiretti, ai sensi dell'art. 21 della stessa legge, vengono adottati per creare, in pratica, una tutela circostante o preventiva, relativamente alla presenza di un bene già accertato. La necessità di imporre un vincolo indiretto può appellarsi a ragioni di integrità, di prospettiva, di visibilità, in rapporto al bene archeologico: il raggio di azione di tale vincolo può essere più o meno esteso.

I vincoli dunque costituiscono vere e proprie limitazioni all'uso, privato e pubblico, di determinate «cose» mobili ed immobili.

La legge n. 1497 del 29 giugno 1939 detta le norme per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche. L'art. 1 precisa anzitutto quali sono gli oggetti da tutelare, distinguendoli in cose intese come bellezze individue: immobili, ville, parchi, singolarità geologiche; o come bellezze d'insieme: panorama, belvedere, complesso estetico e tradizionale. L'art. 2 precisa che una commissione, istituita in ciascuna Provincia, ha il compito di compilare l'elenco delle bellezze individue e l'elenco, distinto dal primo, comprendente le bellezze d'insieme; le «cose» e le località contenute negli elenchi non possono essere distinte o modificate e costituiscono la base per la notificazione della dichiarazione di interesse pubblico delle stesse cose (vincoli). Si ricorda inoltre che il Ministero, anche per le cose e le località non comprese negli elenchi sud-

detti, ha facoltà di proibire lavori, non autorizzati, che possano recare pregiudizio all'attuale stato esteriore delle cose e delle località soggette alla legge e di ordinare la sospensione dei lavori iniziati. Il vincolo paesaggistico vieta qualsiasi attività che comprometta i caratteri essenziali delle zone sottoposte a protezione, vale a dire che non possono essere attuate modifiche al loro interno e nel loro intorno che possano alterare la originaria situazione e conformazione complessiva.

Va tuttavia detto che lo stato di «giuridica non modificabilità dei luoghi» si applica alla lettera per gli esempi più eclatanti di rarità e singolarità e che altrove il provvedimento esercita più che altro funzione di regolamentazione del *ius aedificandi*, per evitare pregiudizi o mutamenti irreparabili.

Occorre infine ricordare che le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali sono state delegate alle Regioni ai sensi dell'art. 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, in attesa della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Le competenze delle Regioni si rife-

riscono alla individuazione dei beni ambientali, alla loro tutela e alle relative sanzioni.

Precise indicazioni in materia di protezione dell'ambiente sono inoltre contenute nelle normative di legge (statali o regionali) che disciplinano l'urbanistica.

L'analisi sistematica condotta sulla vincolistica in atto nel territorio tra Civita Castellana e Viterbo (tavv. V-VI) ha fatto emergere un elemento fondamentale di valutazione per l'impostazione delle fasi attuative del progetto: la presenza di aree vincolate lungo la fascia territoriale preferenziale per la direttrice viaria. Nelle schede che seguono sono sintetizzati i dati relativi ai vincoli di carattere archeologico e storico-artistico presenti nell'area indagata: soltanto alle schede dei vincoli archeologici è allegata la planimetria catastale (in cui sono tradotti graficamente l'estensione del vincolo e la sua natura), dal momento che nelle pratiche relative ai vincoli storico-artistici non risulta indicato graficamente il frazionamento delle particelle interessate.

VINCOLI A FAVORE DELLO STATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Comune: CORCHIANO

Toponimo: **Via detta della Cannara** (fig. 116)

Vincolo: ☒ Archeologico (☒ diretto ☒ indiretto); ☐ Storico-artistico;
☐ Paesaggistico; ☐ Idrogeologico; ☐ Servitù militari; ☐ ENEL; ☐ Altri.

Decreto: Ministero BB.CC.AA., Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale
del: 26 maggio 1980

Contro: omissis

Dati catastali:

F. 13, partt. 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 191, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 209, 210, 207, 204, 203, 208, 211, 205, 306, 307, 206, 304, 202, 319, 318, 200, 201;

F. 20 partt. 36 (parte), 32, 35 (parte), 38 (parte), 40, 34, 33, 61, 11 (parte), 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.

Motivazioni e provvedimenti:

«Considerato che il comprensorio archeologico della zona sepolcrale, situata ai margini del «pagus» etrusco della Torre nel Comune di Corchiano (Viterbo), conserva nella via detta della Cannara, ricavata da un profondo taglio nel tufo, un cospicuo reperto con numerose sepolture, oltre ad alcune opere idrauliche individuabili lungo il suo percorso e ad una iscrizione graffita, che ne testimoniano la frequentazione fin dal periodo etrusco; visto l'estremo interesse che detto reperto assume anche in considerazione del fatto che, attraverso lo studio delle caratteristiche strutturali del luogo, è possibile acquisire dati concreti sui metodi di sistemazione urbanistica di alcuni abitati, attraverso tagli che presentavano carattere di vere e proprie fortificazioni; considerato che la via della Cannara s'impone come contesto monumentale di rilevante interesse per quanto concerne lo sviluppo topografico del comprensorio di Corchiano; considerata la necessità di istituire una zona di rispetto per i terreni sovrastanti la via sepolcrale, in quanto eventuali alterazioni di questi potrebbero compromettere la stabilità stessa delle pareti tufacee della via



Fig. 116: vincoli archeologici nelle zone dette Via della Cannara e Valle Cupa (Corchiano)

della Cannara e qualunque lavoro di scasso in profondità del terreno provocherebbe alterazioni di carattere idrologico dovute a diverse permeabilità dei terreni lavorati, modificandone l'assetto e la compattezza attuale;...

decreta: art. 1 - La zona contrassegnata in grigio nella allegata planimetria è dichiarata di rilevante interesse archeologico ai sensi della legge 1/6/1939, n. 1089 artt. 1, 2, 3; viene pertanto sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

art. 2 - La zona contrassegnata da tratteggio a righe nell'allegata planimetria viene soggetta alle seguenti norme ai sensi dell'art. 21 della legge 1/6/1939;

a) qualsiasi lavoro agricolo dovrà essere eseguito a profondità non superiore a cm. 30;

b) è assolutamente vietato eseguire opere di scasso o piantagione di alberi di alto fusto;

c) è vietata qualsiasi forma di edificazione, sia pure a carattere provvisorio;

d) è vietata l'installazione di cartelli pubblicitari, di strutture anche provvisorie di qualsiasi genere, che a parere della Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale danneggino la zona archeologica o alterino le condizioni di ambiente o di decoro della località sopradescritta».

Comune: CORCHIANO

Toponimo: **Valle Cupa** (fig. 116)

Vincolo: ☒ Archeologico (☒ diretto, ☐ indiretto); ☐ Storico-artistico; ☐ Paesaggistico; ☐ Idrogeologico; ☐ Servitù militari; ☐ ENEL; ☐ Altri;

Decreto: Ministero P.I., Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale

del: 26 novembre 1962

Contro: omissis

Dati catastali:

F. 301, partt. 162 (parte), 163 (parte), 155, 131, 160, 158.

Motivazioni e provvedimenti:

«Sul terreno corre una strada d'età falisco-romana».

Comune: CORCHIANO

Toponimo: **Via Amerina (antica)**

Vincolo: ☒ Archeologico (☒ diretto, ☐ indiretto); ☐ Storico-artistico; ☐ Paesaggistico; ☐ Idrogeologico; ☐ Servitù militari; ☐ ENEL; ☐ Altri;

Decreto: Ministero BB.CC.AA, Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale

del: 26 maggio 1980

Contro: omissis

Dati catastali:

F. 2, partt. 11 (parte), 12 (parte), 21 (parte), 22 (parte), 23 (parte), 24 (parte), 25 (parte), 26 (parte), 34 (parte), 38 (parte), 39 (parte), 40 (parte), 107 (parte), 108 (parte), 110 (parte), 162 (parte), 177 (parte); tratto di strada comunale compresa tra la strada vicinale del Pontone Corto e il Fosso delle Chiare Fontane, denominata in catasto come «Antica Strada Consolare Flaminia», di proprietà del Comune di Corchiano; F. 5, partt. 22 (parte), 25 (parte), 28 (parte), 35 (parte), 36 (parte), 37 (parte), 50 (parte), 51 (parte), 52 (parte), 113 (parte), 130 (parte), 131 (parte), 135 (parte), 136 (parte), 139 (parte), 162 (parte), 168 (parte); tratto di strada comunale tra le partt. 22 e 25; tratto di strada comunale per Vasanello, compresa tra le partt. 36 e 131; tratto di strada denominata in catasto come «Antica Strada Consolare Flaminia», compresa tra le partt. 131 e 139, fino al Fosso Merlesi, di proprietà del Comune di Corchiano; F. 6, partt. 8 (parte), 9 (parte), 10 (parte), 13 (parte), 18 (parte), 24 (parte), 25 (parte), 133 (parte), 140 (parte), 141 (parte), 153 (parte); F. 8, partt. 19 (parte), 21 (parte), 22 (parte), 115 (parte), 54 (parte); attraversamento della strada comunale della Stazione e della Ferrovia Civitavecchia-Orte di proprietà delle Ferrovie dello Stato; F. 8 e F. 10, tratto di strada comunale per Vasanello, compreso tra le partt. 21 e 80 di proprietà del Comune di Corchiano; F. 10, partt. 4 (parte), 101 (parte), 79 (parte), 80 (parte),

81 (parte), 75 (parte), 82 (parte), 227 (parte), 88 (parte), 89 (parte), 90 (parte), 91 (parte), 3 (parte), 20 (parte), 22 (parte), 32 (parte), 33 (parte), 34 (parte), 35 (parte), 78 (parte), 114 (parte), 229 (parte), 202 (parte), 228 (parte).

Motivazioni e provvedimenti:

«Considerato che tra le vie più importanti di età romana, che ancora oggi attraversano il territorio falisco, è la via Amerina, punto nodale di una rete viaria che inglobava numerose strade secondarie, delle quali rimangono ancora notevoli resti e di cui già nell'Ottocento si conosceva il tracciato; visto che il tracciato della via Amerina è accertato dai grandissimi resti di essa e che la sua importanza è testimoniata inoltre dalla presenza, lungo il suo percorso o nelle immediate adiacenze, di ponti (vedi ponte sul Fosso Rigoletto, ponte presso il cavo degli Zucchi) e di tombe di notevole importanza (tomba sulla sinistra del «Pontone del Ponte» e tomba «della Regina» all'imboccatura del Cavo degli Zucchi); considerato che la fascia di terreno immediatamente adiacente al suo tracciato è anch'essa di particolare interesse, in quanto contribuisce a documentare le condizioni topografiche e geomorfologiche, che possono aver determinato la scelta e del percorso e dei sistemi costruttivi;

decreta: art. 1 - Il tracciato della via Amerina e la fascia di terreno ai due lati di essa, misurata per una larghezza di m. 20 da ciascun lato, contrassegnati rispettivamente: il primo da una linea scura, la seconda delimitata da tratteggio, come risulta all'allegata planimetria, sono dichiarati d'interesse archeologico, ai sensi della legge 1089 del 1/6/1939, artt. 1, 2, 3 e vengono pertanto sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa».

Comune: VALLERANO

Toponimo: **La Pieve**

Vincolo: ☐ Archeologico (☐ diretto, ☐ indiretto); ☒ Storico-artistico; ☐ Paesaggistico; ☐ Idrogeologico; ☐ Servitù militari; ☐ ENEL; ☐ Altri;

Decreto: Ministero BB.CC.AA., Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio
del: 18 luglio 1980

Contro: omissis

Dati catastali:

F. 4, partt. 16, 17, 225, 287, 25 (parte), 13 (parte).

Motivazioni e provvedimenti:

«Considerato che la Chiesa Madonna della Pieve verrebbe a ricevere grave danno qualora nelle sue adiacenze sorgessero nuove costruzioni in quanto queste con la loro presenza ne altererebbero la tradizionale cornice di verde, limitandone la visuale per le parti ancora integre...

... nell'immobile sopra menzionato non dovranno sorgere nuove costruzioni di alcun genere, nè potranno essere apportate sostanziali alterazioni del naturale andamento del terreno, nè manomissioni della vegetazione preesistente, fatta esclusione per eventuali recinzioni di perimetro delle particelle suddette, che dovranno essere comunque, a seguito del vincolo suddetto, preventivamente approvate dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio».

Comune: VALLERANO

Toponimo: **Ruscello**

Vincolo: ☐ Archeologico (☐ diretto, ☐ indiretto); ☒ Storico-artistico; ☐ Paesaggistico; ☐ Idrogeologico; ☐ Servitù militari; ☐ ENEL; ☐ Altri;

Decreto: Ministero BB.CC.AA., Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio
del: 15 febbraio 1980

Contro: omissis

Dati catastali:

F. 5, partt. 89, 108, 93, 104, 92, 99, 91, 96, 106, 90, 94, 88, 97, 103, 105, 98, 95.

Motivazioni e provvedimenti:

«Parte di raro esempio di complesso architettonico disposto secondo due corpi longitudinali contrapposti, costituito dalle botteghe rinascimentali, di tipo romano, fatte costruire dai Farnese in Vallerano (Viterbo) nella prima metà del XV secolo».

Il caso più macroscopico di incidenza del progetto su aree vincolate si presenta nel territorio di Corchiano in corrispondenza delle emergenze nn. 8-9. Tali emergenze, come già detto, costituiscono un complesso di rilevantissimo interesse storico e archeologico, privo di soluzioni di continuità temporale e territoriale, tale da fornire preziosi dati conoscitivi (che costituiscono la base sostanziale per le motivazioni del vincolo diretto e indiretto) sull'assetto antico del territorio e sulle trasformazioni nel corso dei secoli.

La realizzazione del nastro stradale in questo contesto, in cui si rileva tuttavia una zona intermedia non vincolata, ma che le ricognizioni sul terreno e i dati bibliografici consentono di definire con certezza interessata da presenze archeologiche, verrebbe non solo a snaturare l'unitarietà del complesso ma a minacciare pesantemente l'integrità stessa delle sopravvivenze archeologiche e monumentali.

Risulta pertanto chiaro che per questo tratto del percorso stradale deve essere adottata una diversa soluzione che risponda alle condizioni poste dalla vincolistica in atto, e che, più in generale, possa prevedere interventi di reale conservazione e adeguata valorizzazione del sito.

Anche per i casi costituiti dal complesso architettonico in località Ruscello (n. 11) e dalla chiesa della Madonna della Pieve (n. 13) nel comprensorio di Vallerano, il progetto dovrà contenere sensibili varianti in ottemperanza alle imposizioni di vincolo. Per quanto riguarda il rapporto tra infrastruttura di progetto e vincoli paesistici in atto, ai sensi della legge n. 1497, l'analisi condotta (cfr. tav. V) non evidenzia punti di contrasto: il tracciato proposto, infatti, si snoda al di fuori delle aree vincolate. Tuttavia occorre ricordare che il recente Decreto ministeriale 21/9/1984 (c.d. decreto Galasso) estende il vincolo paesistico ai seguenti beni e luoghi:

«... a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua classificabili pubblici ai sensi del testo unico sulle acque dell'11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative ripe per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1800 metri

sul livello del mare;

e) i ghiacciai e circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve, nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i boschi e le foreste;

h) le aree assegnate alle Università Agrarie e le zone gravate da usi civici.

Ai centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41 - *quinquies*, lettera a), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765, continua ad applicarsi la disciplina in vigore alla data di adozione del presente decreto» (art. 1).

L'art. 2 stabilisce inoltre che i competenti organi periferici del Ministero dei BB.CC. e AA. individuino (con indicazioni planimetriche e catastali) le aree in cui sono vietate, fino al 31/12/1985, modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori. L'applicazione del vincolo paesistico, ai sensi dell'art. 1 del suddetto decreto, nel territorio selezionato per la direttrice viaria, incide pesantemente sull'ipotesi di fattibilità, dilatando macroscopicamente il problema del rispetto delle limitazioni imposte e rende necessaria una revisione complessiva delle soluzioni adottate, sulla base di una puntuale integrazione dei dati, da parte degli organi competenti.

e.m.

b - Considerazioni sui vincoli idrogeologici

Prima di analizzare alcune caratteristiche morfologiche delle zone sottoposte a «vincolo per scopi idrogeologici» nei comuni dell'area interessata dall'ipotesi della direttrice viaria, sembra necessario premettere alcune considerazioni circa il «patrimonio forestale» in quanto bene ambientale e circa il suo ruolo nei confronti della stabilità del territorio e dell'equilibrio dell'ambiente.

In tempi recenti alle forze endogene (eventi tettonici, movimenti sismici, attività vulcanica) ed alle forze esogene (precipitazioni atmosferiche, venti, variazioni climatiche), che modificavano il rilievo e la struttura della terra già in tempi geologici, si aggiunge, a trasformare la superficie terrestre, l'intervento dell'uomo, la cui azione è così incisiva da cambiare nettamente aspetto e caratteristiche morfologiche di molte zone in tempi relativamente brevi.

Motivazioni e provvedimenti:

«Parte di raro esempio di complesso architettonico disposto secondo due corpi longitudinali contrapposti, costituito dalle botteghe rinascimentali, di tipo romano, fatte costruire dai Farnese in Vallerano (Viterbo) nella prima metà del XV secolo».

Il caso più macroscopico di incidenza del progetto su aree vincolate si presenta nel territorio di Corchiano in corrispondenza delle emergenze nn. 8-9. Tali emergenze, come già detto, costituiscono un complesso di rilevantissimo interesse storico e archeologico, privo di soluzioni di continuità temporale e territoriale, tale da fornire preziosi dati conoscitivi (che costituiscono la base sostanziale per le motivazioni del vincolo diretto e indiretto) sull'assetto antico del territorio e sulle trasformazioni nel corso dei secoli.

La realizzazione del nastro stradale in questo contesto, in cui si rileva tuttavia una zona intermedia non vincolata, ma che le ricognizioni sul terreno e i dati bibliografici consentono di definire con certezza interessata da presenze archeologiche, verrebbe non solo a snaturare l'unitarietà del complesso ma a minacciare pesantemente l'integrità stessa delle sopravvivenze archeologiche e monumentali.

Risulta pertanto chiaro che per questo tratto del percorso stradale deve essere adottata una diversa soluzione che risponda alle condizioni poste dalla vincolistica in atto, e che, più in generale, possa prevedere interventi di reale conservazione e adeguata valorizzazione del sito.

Anche per i casi costituiti dal complesso architettonico in località Ruscello (n. 11) e dalla chiesa della Madonna della Pieve (n. 13) nel comprensorio di Vallerano, il progetto dovrà contenere sensibili varianti in ottemperanza alle imposizioni di vincolo. Per quanto riguarda il rapporto tra infrastruttura di progetto e vincoli paesistici in atto, ai sensi della legge n. 1497, l'analisi condotta (cfr. tav. V) non evidenzia punti di contrasto: il tracciato proposto, infatti, si snoda al di fuori delle aree vincolate. Tuttavia occorre ricordare che il recente Decreto ministeriale 21/9/1984 (c.d. decreto Galasso) estende il vincolo paesistico ai seguenti beni e luoghi:

«... a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua classificabili pubblici ai sensi del testo unico sulle acque dell'11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative ripe per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1800 metri

sul livello del mare;

e) i ghiacciai e circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve, nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i boschi e le foreste;

h) le aree assegnate alle Università Agrarie e le zone gravate da usi civici.

Ai centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41 - *quinquies*, lettera a), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765, continua ad applicarsi la disciplina in vigore alla data di adozione del presente decreto» (art. 1).

L'art. 2 stabilisce inoltre che i competenti organi periferici del Ministero dei BB.CC. e AA. individuino (con indicazioni planimetriche e catastali) le aree in cui sono vietate, fino al 31/12/1985, modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori. L'applicazione del vincolo paesistico, ai sensi dell'art. 1 del suddetto decreto, nel territorio selezionato per la direttrice viaria, incide pesantemente sull'ipotesi di fattibilità, dilatando macroscopicamente il problema del rispetto delle limitazioni imposte e rende necessaria una revisione complessiva delle soluzioni adottate, sulla base di una puntuale integrazione dei dati, da parte degli organi competenti.

e.m.

b - Considerazioni sui vincoli idrogeologici

Prima di analizzare alcune caratteristiche morfologiche delle zone sottoposte a «vincolo per scopi idrogeologici» nei comuni dell'area interessata dall'ipotesi della direttrice viaria, sembra necessario premettere alcune considerazioni circa il «patrimonio forestale» in quanto bene ambientale e circa il suo ruolo nei confronti della stabilità del territorio e dell'equilibrio dell'ambiente.

In tempi recenti alle forze endogene (eventi tettonici, movimenti sismici, attività vulcanica) ed alle forze esogene (precipitazioni atmosferiche, venti, variazioni climatiche), che modificavano il rilievo e la struttura della terra già in tempi geologici, si aggiunge, a trasformare la superficie terrestre, l'intervento dell'uomo, la cui azione è così incisiva da cambiare nettamente aspetto e caratteristiche morfologiche di molte zone in tempi relativamente brevi.